



COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Ordinanza N. 5 /2011

Prot. 1849

OGGETTO: DIVIETO DI USO DI OGGETTI PERICOLOSI E BOMBOLETTE SCHIUMOGENE
NEI GIORNI DI DOMENICA 20-27 FEBBRAIO e 6-13 MARZO 2011.
- MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHESCHE -

IL SINDACO

Considerato che in occasione delle precedenti edizioni del carnevale di Busseto, sono pervenute lamentele da parte dei cittadini e dei turisti in ordine all'uso di oggetti pericolosi e di bombolette schiumogene che potrebbero causare danni materiali, fisici ed economici;

Considerato che l'uso di dette bombolette schiumogene ha arrecato danni al patrimonio storico comunale ed alla segnaletica stradale;

Allo scopo di eliminare i sopraccitati inconvenienti, onde tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico;

Visto l'art. 6 punto c) del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera C.C. n. 24 del 20/09/2004;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare l'art. 1, ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà, e gli artt. 18, 30, 57 e 85 dello stesso T.U.L.P.S.

Visti gli artt. 81, 82 e 101 ed in particolare l'art. 151 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, che prevede, fra l'altro, il divieto di portare armi o strumenti atti ad offendere, di gettare materie imbrattanti o pericolose, di molestare persone, nonché l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i.;

ORDINA

Il divieto di utilizzo di oggetti pericolosi quali coriandoli di piccole dimensioni, petardi, bombolette schiumogene, materiali atti ad offendere e manganelli in plastica, nei giorni di domenica 20 -27 FEBBRAIO 2011 e 6 - 13 MARZO 2011, nei quali si svolgeranno le tradizionali sfilate di carri allegorici.

Si raccomanda ai commercianti in sede fissa e su aree pubbliche di rendere edotto della presente ordinanza chi richiede o acquista detto materiale

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza di farla osservare.

Si trasmette per conoscenza:

- Alla Stazione Carabinieri di Busseto
- Alla Polizia Municipale Distretto di Busseto

A norma dell'art. 4, comma 4°, della legge 07/08/90, n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 06/12/71, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale di Parma.

Busseto lì 07 febbraio 2011



Il Sindaco
Dott. Luca Laurini